

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -

Dott. MILO Nicola - Consigliere -

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da: C.L., nato a (OMISSIS); avverso il decreto del 22/01/2009 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SALVI Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 22 gennaio 2009, la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale era stata disposta nei confronti di C. L. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre e mesi sei, con imposizione di cauzione di settemila Euro, siccome sospettato di appartenenza ad associazione di tipo camorristico.

2. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione i difensori del sottoposto, deducendo:

- violazione di legge, mancanza e vizio di motivazione, in quanto l'avviso di fissazione della prima udienza davanti al Tribunale faceva riferimento ad una pericolosità generica e non qualificata, come ritenuto poi nel decreto impositivo;

- mancanza e vizio di motivazione, quanto alla valutazione degli indizi di appartenenza del sottoposto ad associazione di tipo camorristico, avendo la Corte omesso di considerare che si trattava di condanne per fatti datati nel tempo e non collegati all'associazione criminale, di procedimenti conclusi con l'assoluzione di costui dal reato di cui all'[art. 416-bis cod. pen.](#) e di informative di p.g. prive di riscontri;

- mancanza e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del sottoposto, avendo la Corte omesso di considerare la collocazione temporale dei fatti indizianti e la circostanza che il gruppo criminale di riferimento non è più esistente.

- mancanza di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della sola misura della sorveglianza speciale di p.s., alla mancata riduzione nel minimo della misura in atti, alla mancata revoca della cauzione imposta.

[\(Torna su \)](#) Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2. In ordine al primo motivo, deve osservarsi che questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui non si ha modificazione della contestazione allorché il procedimento di prevenzione sia iniziato ai sensi della [L. n. 1423 del 1956](#) e sia poi proseguito a norma della [L. n. 575 del 1965](#) per la riconosciuta pericolosità qualificata del prevenuto (Sez. 1, n. 04775 del 05/10/1998, dep. 12/01/1999, De Filippis, Rv. 212288).

In ogni caso, dirimente nel caso in esame è la constatazione che nessuna violazione al diritto di difesa si è verificata, in quanto già nella proposta del P.M. si indicava tra gli elementi fondanti la pericolosità, l'inserimento del proposto in noti ambienti malavitosi ed il contraddittorio dibattimentale si è esplicato proprio sugli sviluppi investigativi e processuali sintomatici della pericolosità qualificata, acquisiti nel corso del procedimento (Sez. 1, n. 11494 del 25/02/2009, dep. 16/03/2009, Corica, Rv. 243494). Inoltre, all'udienza del 15 gennaio 2008, in sede di discussione finale, la difesa, a seguito della richiesta del P.M. di applicazione della misura di prevenzione ex [L. n. 575 del 1965](#), è stata posta in condizione di interloquire sulla diversa qualificazione del fatto, se del caso anche chiedendo un termine a difesa (cfr. sulla tutela del diritto al fair trial nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto, Corte e.d.u., sent. 11/12/2007, Drassich c. Italia).

2. Del tutto privi di fondamento sono il secondo ed il terzo motivo.

La Corte di merito ha puntualmente motivato in ordine agli elementi indizianti dai quali è stata desunta l'attuale appartenenza del C. ad un'associazione di tipo mafioso, evidenziando a tal fine la recente sentenza in grado di appello con la quale costui è stato condannato per numerosi reati associativi o aggravati dal metodo o dalla finalità mafiosa, per fatti avvenuti nel (OMISSIS).

Pertanto, la sentenza appare resistere alla censura di violazione di legge con riferimento ai presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura di prevenzione.

3. Medesima sorte ha anche l'ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della sola misura della sorveglianza speciale di p.s., alla riduzione nel minimo della misura in atti e alla revoca della cauzione imposta.

La Corte, se pur motivazione sintetica, ha dato risposta alle doglianze difensive, ritenendo che il quadro indiziario emerso nei confronti del proposto giustificavano la conferma del decreto emesso in prime cure anche in ordine alla durata e modalità della misura imposta, così come della cauzione (è stato evidenziato a tal riguardo che nulla era stato concretamente addotto circa le dichiarate disagiate condizioni economiche del C.).

4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa emergenti dal ricorso - di una

somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2011

info@progettoinnocenti.it